

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

**DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLA IGP
“CLEMENTINE DEL GOLFO DI TARANTO”**

REV.	DATA	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
00	25/08/2023	Segreteria Tecnica	Responsabile Schema di Certificazione	Direttore

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

INDICE GENERALE

1.	Premessa	3
2.	Riferimenti normativi	3
3.	Termini e definizioni	5
4.	Soggetti coinvolti.....	6
4.1	Adesioni al sistema dei controlli.....	6
4.1.1	Prima adesione al sistema dei controlli.....	7
	Mantenimento nel sistema e.....	7
4.1.2	variazioni alle situazioni di riconoscimento.....	7
4.2	Ritiro o cessazione dell’attività	7
5.	Requisiti di conformità	8
6.	Piano dei controlli.....	8
6.1	Generalità	8
6.2	Frequenza annuale delle verifiche ispettive	9
6.3	Documentazione di accompagnamento del prodotto	9
6.4	Documenti di trasporto	10
6.5	Prescrizioni accessorie.....	10
6.6	Etichettatura.....	11
6.7	Iter per il rilascio dell’autorizzazione da parte di Agroqualità	11
6.8	Autocontrollo.....	13
	G	13
7.	Gestione delle non conformità.....	13
7.1	Gestione delle non conformità da parte degli operatori	13
7.2	Gestione delle non conformità da parte di Agroqualità	13
8.	Ricorsi	14
9.	Modulistica collegata al presente dispositivo di controllo.....	15

Allegato 1 “Tabella sintetica dei controlli di conformità svolti a fronte del disciplinare TDC Clementine del Golfo di Taranto Rev. 00”

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

1. Premessa

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano di una DOP o di una IGP siano ottenuti in conformità al relativo disciplinare (art.7) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo, conformi all'art. 36 e 37 del Reg. (UE) 1151/2012, autorizzati dagli Stati Membri.

Agroqualità, quale organismo di controllo iscritto nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP, IGP e STG autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità per il prodotto IGP “Clementine del Golfo di Taranto”.

Il presente dispositivo contiene tutti gli elementi che caratterizzano il prodotto e descrive l'insieme delle condizioni e dei controlli ai quali la filiera produttiva ed il prodotto devono essere sottoposti affinché possa essere identificato con la denominazione IGP “Clementine del Golfo di Taranto”, ed in particolare:

- ✓ la delimitazione della zona geografica nel cui territorio devono essere ubicati tutti i terreni e gli impianti di condizionamento della filiera disciplinata;
- ✓ la descrizione del prodotto con identificazione della materia prima e delle caratteristiche finali;
- ✓ la descrizione del metodo di ottenimento;
- ✓ i sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto;
- ✓ le modalità di presentazione al momento dell'immissione del prodotto al consumo/commercio;
- ✓ le procedure di controllo applicabili.

L'insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti da Agroqualità, al fine di accertare la completa conformità dei processi e dei prodotti.

Secondo quanto previsto dal presente dispositivo di controllo, dalle attività di autocontrollo poste a carico dei soggetti della filiera disciplinata sono originate le relative registrazioni ad evidenza del rispetto della disciplina produttiva. Queste registrazioni sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche ispettive. I soggetti della filiera riconosciuti, pertanto, devono produrre e conservare adeguatamente tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile per i controlli di conformità svolti da Agroqualità.

2. Riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento (CE) n. 1665/2003 della Commissione del 23 settembre 2003, relativo all'iscrizione della IGP Clementine del Golfo di Taranto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

Provvedimento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 ottobre 2003 - Iscrizione della denominazione «Clementine del Golfo di Taranto» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (GU n. 240 del 15-10-2003).

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il reg. UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 Gazzetta ufficiale n. 031 L del 01/02/2002 pag. 0001 – 0024 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Regolamento di Esecuzione UE n. 543/11 della Commissione del 07 giugno 2011 ed s.m. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.

Regolamento UE n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Regolamento (CE) 1221/08 e successive modifiche e integrazioni, che a sua volta modifica il Regolamento (CE) 1580/07, recante Modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, per quanto concerne le norme di commercializzazione.

Regolamento (CE) n. 1466/2003 della Commissione del 19 agosto 2003 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai Clementine e modifica il regolamento (CE) n. 963/98.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare una partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

Decreto ministeriale 18 dicembre 1997 strutture di controllo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1998 individuazione delle procedure concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo in materia di indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette.

Decreto Ministeriale del 15 aprile 2013 Procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per l'attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari.

Decreto Legislativo 23.06.2003, n. 181 - Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Decreto Legislativo 19 novembre 2004 n. 297 pubblicato nella G.U. n. 293 del 15/12/2004 inerente disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CEE 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 271 del 12 marzo 2015, relativo all'Istituzione della Banca dati vigilanza.

Legge 27.12.2006 n.296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) – art.1, comma 1047 recante funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentari di qualità registrate demandate all'Ispektorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

Nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 novembre 2007 (prot. n° 22897), avente per oggetto: piani di controllo sulle denominazioni protette italiane. Provvedimenti di sospensione o revoca a seguito di inadempienza agli obblighi tariffari da parte degli operati;

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

Nota n. 22965 del 30 novembre 2007 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste inerente alla separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da quelle generiche.

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti”

ISO IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”.

3. Termini e definizioni

Per la terminologia utilizzata nel presente documento valgono in generale le definizioni riportate nelle norme UNI EN ISO 9000:2008 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali con le seguenti integrazioni:

- ✓ **autocontrollo:** verifica dei requisiti di conformità della DOP “Clementine del Golfo di Taranto” attuata e registrata da parte di tutti i soggetti della filiera presso i propri siti produttivi per la propria fase di processo;
- ✓ **autorità di vigilanza:** Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Regione Basilicata;
- ✓ **azione correttiva:** insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti;
- ✓ **certificazione di conformità:** atto mediante il quale Agroqualità comunica la conformità del prodotto destinato alla commercializzazione come DOP Clementine del Golfo di Taranto dopo aver effettuato un controllo a campione atto a verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare "Clementine del Golfo di Taranto" e nel presente Dispositivo di controllo, approvati dalle autorità competenti;
- ✓ **confezionatore:** operatore identificato che esegue le operazioni di confezionamento e che immette in commercio/vendita prodotto come DOP Clementine del Golfo di Taranto;
- ✓ **cessazione:** chiusura dell’attività da parte di un operatore iscritto. L’operatore che cessa l’attività viene cancellato dall’elenco degli iscritti della DOP per la campagna in oggetto;
- ✓ **controllo di conformità:** atto mediante il quale Agroqualità verifica il rispetto dei requisiti di conformità della DOP “Clementine del Golfo di Taranto” specificati nel disciplinare;
- ✓ **certificato di riconoscimento:** documento emesso da Agroqualità nel quale sono riportati i dati identificativi dell’operatore inserito nella filiera, il ruolo che quest’ultimo svolge nella filiera della DOP “Clementine del Golfo di Taranto” e la data d’ingresso nella filiera;
- ✓ **Consorzio di tutela:** consorzio autorizzato con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 526, con particolare riferimento all’art. 14;
- ✓ **disciplinare:** documento che specifica i requisiti obbligatori della DOP “Clementine del Golfo di Taranto” e il procedimento necessario alla sua produzione;
- ✓ **intermediario:** operatore che effettua operazioni di approvvigionamento/acquisto e vendita/cessione di clementine atte a divenire IGP non effettuando alcuna manipolazione di prodotto, eventualmente provvedendo al solo magazzinaggio temporaneo degli stessi prodotti presso i propri impianti
- ✓ **lotto:** partita di prodotto, ritenuta omogenea, collocata nello stesso complesso aziendale, e oggetto di controllo a campione da parte di Agroqualità, che ne predispone le prove. Per lotto omogeneo si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze pratica mente identiche”; il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella UE ed è apposto sotto la propria responsabilità;
- ✓ **non conformità gravi:** irregolarità che generano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto e/o la perdita dei requisiti di tracciabilità del prodotto stesso. Tali non conformità determinano il divieto di identificare i lotti di prodotto interessati come “Clementine del Golfo di Taranto”;
- ✓ **non conformità lievi:** non corrispondenza delle attività svolte che non pregiudicano la conformità della materia prima e del prodotto. Tale rilievo non pregiudica la conformità del prodotto. I lotti di prodotto interessati possono essere identificati come “Clementine del Golfo di Taranto”

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

- ✓ **operatore:** produttore, confezionatore, centro di confezionamento che presenta ad Agroqualità la domanda di adesione al sistema dei controlli;
- ✓ **partita di prodotto:** quantità omogenea di Clementine per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità. Per partita si intende, ai sensi dell'art. 1 della Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 “un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche”. L'art. 3 della predetta direttiva specifica che “la partita è determinata in ciascun caso dal produttore, dal fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno della comunità”. Le indicazioni di cui all'art. 1. paragrafo 1 sono “determinate ed apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati produttori;
- ✓ **produttore agricolo:** soggetto identificato che conduce dei terreni ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare che conferisce prodotto idoneo al confezionamento con la denominazione Clementine del Golfo di Taranto destinate al confezionamento. Qualora il produttore agricolo attui anche l'attività di confezionamento del prodotto, il medesimo soggetto assume obblighi e responsabilità anche per questa attività;
- ✓ **zona di produzione:** zona delimitata per la produzione del prodotto “Clementine del Golfo di Taranto” prevista dal disciplinare.

4. Soggetti coinvolti

Sono assoggettati alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo i vivaisti, i produttori, e confezionatori (complessivamente indicati come operatori) che concorrono alla produzione di una partita di Clementine che si vuole identificare come “Clementine del Golfo di Taranto” IGP.

È cura di Agroqualità procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del disciplinare, secondo le modalità e la frequenza riportate nel presente dispositivo di controllo approvato dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4.1 Adesioni al sistema dei controlli

Gli operatori, che intendono produrre per la "Clementine del Golfo di Taranto" IGP, devono presentare la propria adesione al sistema dei controlli ad Agroqualità entro il 31 luglio del primo anno di adesione (moduli MDC3, MDC4 ed MDC5 a seconda della tipologia di operatore) fatta salva la possibilità per Agroqualità di accettare domande oltre detto termine a fronte di tempistiche idonee per la verifica di conformità, pagando le relative quote di iscrizione e controllo annuale.

Per gli anni successivi al primo l'adesione è tacitamente rinnovata a meno che la ditta non presenti formale rinuncia.

All'atto della presentazione ad Agroqualità della richiesta di accesso al sistema di controllo, i soggetti notificati nella domanda accettano integralmente i contenuti del piano dei controlli ed assumono la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini della denominazione. Gli operatori si impegnano ad essere disponibili alle attività di controllo di conformità che Agroqualità intende effettuare, con o senza preavviso, presso i siti dichiarati, al fine di valutare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare ed alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo.

In caso di Consorzio di tutela riconosciuto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, questo potrà trasmettere ad Agroqualità le domande di assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento della DOP (MCD3, MDC4 ed MDC5). La responsabilità di eventuali inadempienze resta comunque a carico dei singoli operatori.

In caso di forme associative (es. Cooperative di primo grado) queste potranno trasmettere ad Agroqualità le domande di assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento della DOP (MCD3, MDC4 ed MDC5) dei propri soci a seguito di opportuna delega. La responsabilità di eventuali inadempienze resta comunque a carico dei singoli operatori.

In seguito al ricevimento della domanda (moduli MDC3, MDC4 ed MDC5 a seconda della tipologia di operatore), compilata dai singoli operatori, Agroqualità ne valuta l'accettabilità, riguardo ai requisiti riportati nel piano dei controlli. In caso di mancata accettazione, i motivi del rifiuto sono chiaramente riportati nella comunicazione inviata da Agroqualità.

Con la sottoscrizione e l'invio dei moduli di adesione (moduli MDC3, MDC4 ed MDC5), il contratto

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

acquiesce efficacia ed ha validità fino alla scadenza dell'autorizzazione al controllo da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste o salvo espressa rinuncia da parte dell'operatore.

4.1.1 Prima adesione al sistema dei controlli

Di seguito sono descritte le verifiche di riconoscimento che Agroqualità effettuerà per ammettere gli operatori che per la prima volta si iscrivono al sistema dei controlli.

per i produttori agricoli: prima dell'inizio delle operazioni di raccolta delle Clementine, Agroqualità predispone ed effettua il controllo sui terreni per verificarne la rispondenza con i dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli e le reali condizioni di idoneità dei terreni a rispettare le prescrizioni del disciplinare con particolare riferimento alla coltivazione e produzione di Clementine, nonché all'adeguatezza dei sistemi previsti per l'identificazione e la rintracciabilità del materiale di propagazione e delle produzioni;

per gli intermediari: prima dell'inizio delle operazioni di acquisto/vendita e/o stoccaggio, Agroqualità predispone ed effettua il controllo sugli impianti e sulle modalità di registrazione per verificarne la rispondenza con i dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli, le reali condizioni di idoneità degli impianti e delle documentazione aziendale a rispettare le prescrizioni del Disciplinare e del presente Piano dei Controlli, la conformità dei locali di stoccaggio e movimentazione di prodotto (ove previsto), nonché i registri predisposti per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.

per i confezionatori: prima dell'inizio delle operazioni di confezionamento e/o stoccaggio, Agroqualità predispone ed effettua il controllo sugli impianti per verificarne la rispondenza con i dati dichiarati sui moduli di adesione al sistema dei controlli, le reali condizioni di idoneità degli impianti e delle attrezzature a rispettare le prescrizioni del Disciplinare e del presente Piano dei Controlli, la conformità dei locali di stoccaggio e movimentazione di prodotto, nonché i registri predisposti per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni.

Gli operatori, che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare, non sono iscritti al sistema dei controlli e non possono produrre per la IGP.

L'iscrizione degli impianti idonei è comunicata da Agroqualità agli operatori.

Successivamente alla verifica di riconoscimento iniziale, Agroqualità effettua sugli operatori idonei i controlli secondo le modalità e le frequenze illustrate al cap. 6.2 e nell'allegata tabella sintetica dei controlli di conformità “TDC Clementine del Golfo di Taranto” a fronte del disciplinare.

4.1.2 Mantenimento nel sistema e variazioni alle situazioni di riconoscimento

L'adesione annuale per gli operatori si intende tacitamente rinnovata a meno di esplicita disdetta scritta ad Agroqualità.

Eventuali variazioni ai dati contenuti nella domanda di assoggettamento devono essere comunicate ad Agroqualità entro 15 giorni dal loro verificarsi salvo il caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, di cui deve essere data comunicazione entro 24 ore .

In caso di variazione delle superfici investite a IGP ogni produttore agricolo riconosciuto è tenuto a notificare preventivamente ad Agroqualità, per ogni campagna produttiva successiva a quella del riconoscimento (entro il 31 luglio di ogni anno), l'identificazione dei terreni interessati dalla denominazione Clementine del Golfo di Taranto.

In base al tipo di variazione, Agroqualità valuterà l'applicazione delle condizioni previste al paragrafo 4.1.1 con la ripetizione della verifica di iscrizione e/o richieste di integrazioni documentali.

4.2 Ritiro o cessazione dell'attività

Gli operatori che intendono rinunciare/cessare alla partecipazione nella filiera regolamentata devono comunicarlo ad Agroqualità mediante l'invio della richiesta di rinuncia datata e firmata entro 15 gg dalla decisione e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno pena il pagamento della quota annuale di mantenimento.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

Gli operatori che cessano l'attività sono tenuti a:

- inviare comunicazione ad Agroqualità entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento;
- sospendere le attività relative alla IGP;
- sospendere l'utilizzo delle etichette, della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla IGP;
- sospendere l'utilizzo di marchi di conformità e quelli previsti dai regolamenti comunitari di pertinenza.

Qualora il soggetto interessato da cancellazione intenda riprendere l'attività ai fini della denominazione IGP Clementine del Golfo di Taranto si renderà necessario un nuovo iter di riconoscimento.

La cancellazione dall'Elenco può essere applicata da Agroqualità anche in assenza di notifica di recesso: in particolare nei casi in cui un soggetto riconosciuto non risulti concorrere alla realizzazione della denominazione Clementine del Golfo di Taranto IGP per un periodo di almeno 24 mesi consecutivi. In tali casi Agroqualità invierà all'Azienda una comunicazione preventiva informando la stessa della possibilità di cancellazione dagli elenchi operatori della IGP Clementine del Golfo di Taranto. Trascorsi 30 giorni senza che l'Azienda si opponga alla cancellazione, Agroqualità procederà alla cancellazione del soggetto dall'Elenco delle Aziende riconosciute. Qualora il soggetto interessato da cancellazione dall'elenco intenda riprendere l'attività ai fini della denominazione Clementine del Golfo di Taranto IGP, si rende necessario avviare un nuovo iter di riconoscimento.

5. Requisiti di conformità

I soggetti che intendono usufruire della IGP Clementine del Golfo di Taranto devono assoggettarsi al controllo attuato da Agroqualità e operare in conformità al Disciplinare di Certificazione della IGP Clementine del Golfo di Taranto ed al presente Dispositivo dei Controlli di conformità approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Disciplinare di produzione della Clementine del Golfo di Taranto IGP è consultabile nel sito ufficiale del Masaf all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it. Le prescrizioni sono opportunamente codificate per identificare le disposizioni ad essi relative nella tabella dei controlli di conformità - TDC - allegata al presente dispositivo che ne costituisce parte integrante.

6. Piano dei controlli

6.1 Generalità

Il prodotto destinato alla IGP è sottoposto a controllo di conformità al disciplinare di produzione e al presente dispositivo di controllo.

I controlli possono essere suddivisi in:

- ✓ controlli interni (autocontrollo), corrispondenti alle attività di verifica e registrazione svolte dagli operatori a fronte dei requisiti di conformità disciplinati e nella documentazione che costituisce il dispositivo di controllo approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ;
- ✓ controlli esterni (controlli di conformità): attuati da Agroqualità, che corrispondono a verifiche documentali e ispettive svolte sul processo/strutture degli operatori e prove sul prodotto.

Gli operatori devono rendersi disponibili alle attività di controllo che Agroqualità intende effettuare, presso le proprie strutture e/o altri locali di interesse, al fine di valutare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione della IGP “Clementine del Golfo di Taranto” e alle prescrizioni del presente dispositivo di controllo.

Nell'allegata tabella sintetica dei controlli di conformità - TDC - svolti a fronte del disciplinare sono specificati, in riferimento alle diverse fasi di processo di produzione, i controlli e le attività che gli operatori devono attuare per identificare le proprie partite di prodotto come IGP e la tipologia e le

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

frequenze dei controlli di conformità svolti da Agroqualità.

6.2 Frequenza annuale delle verifiche ispettive

Il dettaglio delle frequenze e la tipologia dei controlli svolti da Agroqualità sono descritti nella seguente tabella in cui si riporta lo schema della frequenza annuale delle verifiche ispettive.

<i>Tipologia di Operatore</i>	<i>Tipo di verifica</i>	<i>% di verifica</i>	<i>Frequenza verifica</i>	<i>Fase critica controllata</i>
Produttore Agricolo	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Congruenza con quanto dichiarato sulle domande di adesione
	controllo	35% degli iscritti*	Tutti gli anni	Metodo di ottenimento
Intermediari	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Congruenza con quanto dichiarato sulle domande di adesione
	controllo	35% degli iscritti	Tutti gli anni	Processo di stoccaggio, rintracciabilità prodotto
Confezionatori	iscrizione	100% dei richiedenti	Alla prima iscrizione e in caso di cambiamenti	Congruenza con quanto dichiarato sulle domande di adesione
	controlli	100% degli iscritti	Tutti gli anni	Processo di stoccaggio, conservazione e confezionamento, rintracciabilità
Confezionatori	Controllo prodotto	100% delle partite	mensile	Rintracciabilità prodotto/Autocontrollo
		100% confezionatori	Annuale	Parametri chimico-fisici organolettici

* 33% degli iscritti non verificati nell'ultimo triennio + 2% iscritti verificati nell'ultimo triennio

Le verifiche ispettive di controllo annuale devono avvenire preferibilmente in concomitanza con almeno una delle attività lavorative previste dal disciplinare di produzione. I soggetti della filiera iscritti nel sistema di controllo devono conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile ai controlli di conformità svolti da Agroqualità.

Agroqualità si riserva di disporre l'esecuzione di verifiche ispettive supplementari in caso di indebiti ritardi nella comunicazione dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogniqualvolta dall'esame dei dati comunicati emergano dubbi circa la conformità delle forniture e delle situazioni produttive. Qualora nel corso di tali verifiche supplementari si dovessero riscontrare situazioni non conformi queste saranno trattate in accordo con le azioni correttive previste nello schema di controllo.

6.3 Documentazione di accompagnamento del prodotto

Le partite di Clementine devono essere supportate dalla seguente documentazione:

- ✓ documenti di trasporto (DDT)/fatture* che rendano conto delle movimentazioni subite dalle partite di prodotto (ad esempio dal produttore al centro di confezionamento), contrassegnati dal destinatario;
- ✓ registrazioni dei dati relativi alle attività di movimentazione e confezionamento, che mostrino la rintracciabilità del prodotto**;

Tale documentazione permetterà di ricostruire “la storia” della produzione del lotto/partita.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la documentazione di accompagnamento e siglare ogni documento, a conferma dell'esito positivo della verifica.

* In caso di Operatori non obbligati alla compilazione dei DDT, la consegna del prodotto sarà testimoniata da una ricevuta rilasciata dal ricevente, che ne deve conservare copia, contenente gli elementi previsti per il DDT.

** Nel considerare queste prescrizioni, si osservi che le registrazioni delle attività di ottenimento del prodotto e di confezionamento come ogni altra registrazione, possono essere fornite con documentazione qualsiasi, purché siano previste almeno le voci presenti nella corrispondente modulistica allegata al presente dispositivo di controllo, atta a dimostrare la conformità al disciplinare e la tracciabilità del prodotto. Per le registrazioni possono essere utilizzati anche sistemi informatici.

6.4 Documenti di trasporto

I documenti di trasporto (DDT)/fatture devono chiaramente indicare, oltre a mittente e destinatario, per ogni partita di Clementine da avviare al confezionamento;

- ✓ totale Kg;
- ✓ la dicitura “prodotto destinato alla IGP “Clementine del Golfo di Taranto” (o diciture atte ad identificare il prodotto atto a divenire IGP dal prodotto convenzionale);

6.5 Prescrizioni accessorie

Operatori della filiera

È cura di ogni operatore verificare la documentazione relativa alla rintracciabilità e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. Gli elenchi degli iscritti possono essere richiesti ad Agroqualità.

Separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da altre generiche

Gli operatori iscritti devono mantenere separati temporalmente o spazialmente il prodotto generico da quello destinato alla IGP “Clementine del Golfo di Taranto”. In particolare, nel caso in cui le produzioni vengano separate “spazialmente” gli operatori dovranno identificare i terreni, le linee di confezionamento e gli impianti utilizzati. In caso di separazione temporale gli operatori dovranno raccogliere e confezionare il prodotto convenzionale in periodi differenti rispetto al prodotto destinato alla IGP. Il rispetto della separazione delle produzioni sarà oggetto di verifica da parte di Agroqualità nel corso delle verifiche ispettive.

Produttori

I produttori devono operare esclusivamente all'interno dell'areale definito all'art 3 del disciplinare di produzione della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”. I produttori devono registrare gli interventi culturali e devono tenere a disposizione degli ispettori i quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) per la verifica dei trattamenti effettuati (forme di allevamento, concimazione, potatura, difesa fitosanitaria e raccolta) ed i DDT o una ricevuta rilasciata dal centro di confezionamento. Alla consegna del prodotto devono accertarsi di aver rispettato le prescrizioni disciplinate. È cura di ogni operatore verificare la documentazione di trasporto o sostitutiva e siglarla come registrazione del controllo avvenuto. È cura di ogni operatore accertarsi di conferire il prodotto ad operatori iscritti alla denominazione. Gli elenchi possono essere richiesti ad Agroqualità.

Intermediari

Gli intermediari in fase di accettazione del prodotto, devono accertarsi che le partite di Clementine atte a divenire IGP provengano da produttori iscritti. Essi devono registrare per ogni data di ricevimento i quantitativi di prodotto in ingresso distinti per fornitore e mantenere l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto in ingresso e in uscita. Nella fase di conferimento il prodotto in uscita deve essere accompagnato da apposita documentazione prevista al punto 6.3 e 6.4. in fase di accettazione del prodotto, devono accertarsi che le partite di Clementine atte a divenire IGP provengano da produttori iscritti. È cura di ogni intermediario inviare annualmente a chiusura dell'attività di intermediazione (e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno) ad Agroqualità i dati relativi al prodotto IGP movimentato con il dettaglio del prodotto destinato IGP in entrata ed in uscita per ogni singolo conferitore. Tale attività potrà essere espletata attraverso il caricamento dei dati sul sistema informatico messo a disposizione da parte di Agroqualità Spa.

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

Confezionatori

I confezionatori in fase di accettazione del prodotto, devono accertarsi che le partite di Clementine atte a divenire IGP provengano da produttori iscritti e siano accompagnate da adeguata documentazione di trasporto. Devono essere registrate le attività svolte (es. autocontrollo, cernita, stoccaggio, etc) e devono essere tenute a disposizione degli ispettori le relative registrazioni per la verifica della conformità al disciplinare ed al dispositivo per il controllo di conformità. I confezionatori devono garantire che le partite di Clementine non subiscano alcun procedimento che ne possa alterare le caratteristiche, né siano mescolate con altre partite di Clementine da destinare alla commercializzazione come prodotto convenzionale. E' cura di ogni confezionatore inviare trimestralmente (entro il mese successivo) ad Agroqualità fino a chiusura delle attività di confezionamento i dati relativi al prodotto IGP con il dettaglio del prodotto destinato IGP in entrata per ogni singolo conferitore, la data di confezionamento, i quantitativi di prodotto confezionato come IGP ed il n. di confezioni realizzate. Tale attività potrà essere espletata attraverso il caricamento dei dati sul sistema informatico messo a disposizione da parte di Agroqualità Spa.

6.6 Etichettatura

Ogni operatore titolare di etichetta dovrà assicurare la conformità ed attenersi alle prescrizioni riportate sul Disciplinare di produzione (Art. 8).

Ogni operatore deve inviare le etichette ad Agroqualità che ne verifica la conformità al disciplinare di produzione “IGP Clementina del Golfo di Taranto”, preventivamente alla sua immissione in commercio.

Sull'etichette dovrà, inoltre, essere indicata la seguente dicitura: “Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente seguita dalla parola Italia o dalla Bandiera italiana ”.

Ferme restando le funzioni di verifica del rispetto del disciplinare di produzione da parte di Agroqualità il Consorzio di tutela incaricato dal Masaf secondo quanto previsto dall'Art. 14 della Legge 526/1999, nell'esercizio delle funzioni di tutela della DOP e di assistenza tecnica attribuite dalla normativa in materia, può effettuare un'attività di valutazione o approvazione preventiva dell'etichetta antecedentemente all'impiego della medesima da parte degli operatori.

Agroqualità nel corso delle visite ispettive verifica la conformità al disciplinare di produzione delle etichette utilizzate per la commercializzazione ai fini della DOP.

6.7 Iter per il rilascio dell'autorizzazione da parte di Agroqualità

Il processo attraverso il quale viene rilasciata l'autorizzazione alla commercializzazione di Clementine destinate come IGP Clementine del Golfo di Taranto si articola nelle fasi di seguito descritte.

- a) Il confezionatore che intende commercializzare "Clementine del Golfo di Taranto" IGP (richiedente) deve comunicare ad Agroqualità il primo anno di adesione, tramite il modulo MDC7 “Richiesta verifica Clementine del Golfo di Taranto IGP, ed almeno 10 giorni prima la data di inizio della prima lavorazione del prodotto.
- b) Agroqualità, annualmente incarica l'ispettore e gli comunica , i dati necessari per svolgere il prelievo e le prove fisiche/sensoriali (peso, sapore, aspetto/colore) sul prodotto atto a divenire IGP. La prima verifica analitica del primo anno di adesione è effettuata prima dell'avvio del confezionamento dei primi lotti come IGP Clementine del Golfo di Taranto.
- c) L'ispettore incaricato da Agroqualità contatta e concorda con il responsabile dell'impianto di confezionamento la data in cui effettuare la verifica
- d) L'ispettore procede al prelievo del prodotto confezionato o pronto per essere commercializzato come IGP per la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dal presente dispositivo per il controllo di conformità scegliendo il lotto più rappresentativo. I campioni finali da prelevare sono ricavati da un campione globale composto casualmente secondo i criteri espressi nella tabella B.

Tabella B - Criteri di formazione del campione globale

Massa del lotto Kg	N. confezioni da campionare	Massa campione globale Kg
Fino a 2000	almeno 4	5
Da 2001 a 5000	almeno 5	10

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

Da 5001 a 10000	almeno 6	15
Da 10001 a 20000	almeno 7	20
oltre 20000	almeno 8	25

L'ispettore preleva un campione finale di circa 1 Kg dalla massa del campione globale per verificare la conformità delle caratteristiche fisiche ed organolettiche (forma, buccia, colore buccia, colore polpa, aroma, calibro) previste dal disciplinare riportando l'esito nel verbale di controllo campioni.

- e) Se la verifica delle caratteristiche fisiche ed organolettiche (forma, buccia, colore polpa, calibro, aroma) risultano **conformi**, l'ispettore procede al campionamento per la verifica delle caratteristiche chimico fisiche (contenuto in succo, rapporto maturazione, apirene). Se dalla verifica si riscontra che le caratteristiche del campione prelevato risultano **non conformi**, l'ispettore procede al prelievo di un nuovo campione di Clementine dal campione globale in questione e ripete la verifica. Se le caratteristiche del nuovo campione risultano anch'esse non conformi, il lotto non può essere destinato alla commercializzazione come IGP Clementine del Golfo di Taranto.
- f) L'ispettore in caso di conformità fisica e sensoriale del campione procede a prelevare dal campione globale tre aliquote di circa 1 Kg ciascuno. Delle aliquote prelevate una sarà consegnata come contro campione al richiedente, una viene inviata al laboratorio (conforme alla norma UN CEI EN ISO/IEC 17025) per l'effettuazione delle prove chimico fisiche (contenuto in succo, rapporto maturazione, apirene) ed una viene inviata ad Agroqualità.
- g) L'ispettore, inoltre, accerta la conformità della rintracciabilità del lotto di Clementine oggetto di campionamento, verificando la documentazione elencata al paragrafo 6.3 del presente dispositivo. Il richiedente deve dichiarare sotto la sua responsabilità l'omogeneità del lotto.
- h) L'ispettore trasmette tempestivamente il verbale di verifica ad Agroqualità che rilascia, al primo anno di adesione, l'autorizzazione come IGP Clementine del Golfo di Taranto per la campagna in corso. Per gli anni successivi a quello di adesione i controlli sul prodotto saranno parte integrante dell'attività di sorveglianza. Il soggetto richiedente, fatta eccezione per il primo anno di adesione, può commercializzare il prodotto come IGP anche prima dell'attività di sorveglianza eseguita da parte di Agroqualità. Nel caso di non conformità del lotto prelevato lo stesso non potrà essere commercializzato come IGP. In caso di lotti non conformi Agroqualità provvederà ad intensificare il campionamento procedendo ad un secondo e ad un terzo campionamento su due lotti differenti, sui quali devono essere ripetute tutte le prove previste. Se la seconda e la terza prova danno esito conforme, si ritiene completa l'attività di verifica sul prodotto. Se una delle prove in intensificazione darà esito negativo verrà applicata la sospensione della commercializzazione del prodotto come IGP e la segnalazione dell'esito negativo dei controlli analitici effettuati all'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
- i) Copia della documentazione attestante la rintracciabilità dei lotti viene mensilmente inviata ad Agroqualità fino a chiusura delle attività per la IGP. Qualora, si riscontrasse l'assenza dei documenti comprovanti la rintracciabilità fino a quel momento commercializzati, Agroqualità provvede a richiedere l'invio della documentazione entro 15 giorni dalla data del rilievo della non conformità. Nel caso di mancato invio entro i termini prestabiliti Agroqualità effettuerà una verifica supplementare per appurare la completezza delle registrazioni. In caso di assenza delle registrazioni in sede di verifica supplementare Agroqualità comunicherà la non conformità grave all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.
- j) Le successive verifiche chimico fisiche e sensoriali sono svolte annualmente secondo le stesse modalità descritte nei p.ti precedenti fermo restando la possibilità da parte dell'azienda di commercializzare il prodotto anche prima dell'accertamento delle caratteristiche chimico fisiche e sensoriali da parte di Agroqualità. Il lotto sottoposto a campionamento ed analisi deve essere identificato e trattenuto fino ad accertamento della conformità o in alternativa commercializzato come convenzionale
- k) In alternativa alla verifica da parte dell'ispettore, in sede di verifica, le prove ed organolettiche (forma, buccia, colore polpa, calibro, aroma) unitamente alle prove chimiche (contenuto in succo, rapporto maturazione, apirene), possono essere eseguite direttamente in laboratorio. In tal caso dal campione

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

globale l'ispettore preleva un campione finale di 3 Kg dalla massa del campione globale dai quali ricava tre campioni costituiti da 1 kg ciascuno di cui uno rimane come controcampione al richiedente uno viene inviato al laboratorio per l'effettuazione delle prove ed uno viene consegnato ad Agroqualità, l'aliquota destinata ad Agroqualità potrà essere lasciata in custodia presso l'operatore. In caso di non conformità delle prove si rimanda a quanto previsto al p.to i).

6.8 Autocontrollo

È responsabilità dei confezionatori accertare in autocontrollo, limitatamente alle caratteristiche fisiche ed organolettiche (forma, buccia, colore polpa, calibro, aroma) e annualmente su almeno un lotto le caratteristiche chimico fisiche (contenuto in succo, rapporto maturazione, apirene), la rispondenza ai requisiti previsti per la denominazione Clementine del Golfo di Taranto, su tutti i lotti immessi mensilmente in commercio con la denominazione Clementine del Golfo di Taranto, . Il positivo esito di tali riscontri deve essere opportunamente evidenziato, con gli specifici riferimenti identificativi dei lotti di prodotto esaminati, sulla documentazione aziendale; egualmente deve essere opportunamente registrata e documentata ogni eventuale situazione di non conformità rilevata, con la relativa gestione del prodotto non conforme (p.to 6.10).

7. Gestione delle non conformità

A seguito di verifiche/controlli, effettuati lungo tutta la filiera produttiva sul processo (per valutare la corretta esecuzione delle operazioni svolte) e sul prodotto, si possono rilevare delle non conformità.

Per “non conformità” si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti di processo e di prodotto indicati nel disciplinare e nel presente dispositivo di controllo cui tutti gli operatori coinvolti nella filiera produttiva devono attenersi per produrre e/o identificare partite come IGP. Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori sia da Agroqualità quale organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del turismo per espletare i controlli di conformità. Tutte le non conformità rilevate devono essere gestite. Lo scopo della gestione delle non conformità è quello di definire le attività da svolgere per assicurare che il prodotto non conforme ai requisiti specificati nel disciplinare non sia commercializzato come IGP “Clementine del Golfo di Taranto”. A tal fine è necessario procedere ad identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

Di seguito sono descritte, in base ai soggetti coinvolti nella filiera della denominazione “Clementine del Golfo di Taranto”, le modalità di gestione delle non conformità rilevate.

7.1 Gestione delle non conformità da parte degli operatori

Se gli operatori coinvolti nella filiera della denominazione “Clementine del Golfo di Taranto” rilevano delle non conformità relative al processo o al prodotto, essi devono procedere alla loro gestione secondo le seguenti modalità:

- tenere una registrazione delle non conformità rilevate su opportuna documentazione e definire le modalità e le responsabilità per la gestione del prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all'interno dei requisiti di conformità;
- in caso la non conformità sia tale da non consentire il ripristino delle condizioni di conformità, fornire evidenza che il prodotto non sia stato destinato alla IGP “Clementine del Golfo di Taranto”;
- in caso, all'atto dell'immissione al consumo, emergano delle non conformità tali da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità, dare evidenza che il prodotto confezionato non sia commercializzato come IGP “Clementine del Golfo di Taranto”;
- comunicare tempestivamente ad Agroqualità le non conformità rilevate e i provvedimenti presi.

7.2 Gestione delle non conformità da parte di Agroqualità

Durante i controlli di conformità gli ispettori possono osservare delle non conformità. È loro cura stabilire se possano essere classificate come:

- ✓ **non conformità gravi:** irregolarità che generano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto e/o la perdita dei requisiti di tracciabilità del prodotto stesso. Tali non conformità determinano il divieto di identificare i lotti di prodotto interessati come “Clementine del Golfo di

Agroqualità	Dispositivo per il controllo di conformità della IGP “Clementine del Golfo di Taranto”	DC Clementine del Golfo di Taranto Rev.00 del 25/08/2023
--------------------	---	--

Taranto”;

- ✓ **non conformità lievi:** non corrispondenza delle attività svolte che non pregiudicano la conformità della materia prima e del prodotto. Tale rilievo non pregiudica la conformità del prodotto. I lotti di prodotto interessati possono essere identificati come “Clementine del Golfo di Taranto”

Le non conformità gravi, che si dovessero presentare durante i controlli di conformità effettuati da Agroqualità, sono gestite attraverso l'identificazione del prodotto non conforme che non può essere destinato alla denominazione “Clementine del Golfo di Taranto”. Ove necessario, si procede all'eventuale smarchiatura delle confezioni (in caso il prodotto sia stato già identificato come DOP).

Tutte le non conformità gravi saranno notificate all’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Laddove la verifica della risoluzione della non conformità grave non fosse possibile a livello documentale o durante la verifica in corso (in caso di rilievo della non conformità durante la verifica ispettiva), sarà prevista una verifica di controllo supplementare. Tale controllo sarà aggiuntivo rispetto alla percentuale di controlli annuali prevista e dovrà comportare la verifica della rimozione delle cause delle non conformità riscontrate in precedenza, oltre alla verifica degli altri elementi di conformità. L’esito della verifica sarà verbalizzato sullo stesso modulo di non conformità rilasciato all’operatore. Il prodotto lavorato fino al rilievo della non conformità grave potrà essere utilizzato per la produzione DOP.

8. Ricorsi

Contro le decisioni prese da Agroqualità, l’Operatore ha facoltà di fare ricorso entro trenta giorni dalla data del rilievo delle non conformità inoltrandolo, tramite raccomandata a.r., all’Organo decidente i ricorsi, esponendo le ragioni del dissenso.

Agroqualità provvede a dare conferma scritta dell’avvenuta ricezione del ricorso e rende disponibile la documentazione alla Consulta che deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Le spese relative al ricorso sono a carico della parte soccombente.

In caso di esito non conforme delle prove chimiche sul lotto campionato l’operatore ha facoltà di fare ricorso entro sette giorni dalla data del rilievo richiedendo la ripetizione delle prove sui parametri non conformi. La mancata presentazione del ricorso entro i termini indicati comporta che il lotto di prodotto cui si riferisce il campione analizzato sia definitivamente dichiarata non conforme. Al ricevimento della richiesta di ripetizione delle prove Agroqualità affiderà ad un diverso laboratorio, accreditato a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la specifica prova, l’incarico di effettuare le prove risultate non conformi. Nel caso in cui l’esito delle prove condotte dal secondo laboratorio sia conforme, Agroqualità ritiene completata l’attività di valutazione di conformità del lotto. Per le prove si utilizza il campione depositato al laboratorio. Le spese sostenute per la ripetizione delle prove non conformi sono a carico della parte soccombente, in caso di soccombenza parziale tali spese sono proporzionalmente ridotte.

9. Modulistica collegata al presente dispositivo di controllo

Modulistica per la domanda di assoggettamento ad uso degli operatori della filiera produttiva:

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
MDC3 Clementine del Golfo di Taranto "Adesione al sistema di controllo - Produttori" MDC4 Clementine del Golfo di Taranto "Adesione al sistema di controllo - Intermediari" MDC5 Clementine del Golfo di Taranto "Adesione al sistema di controllo Confezionatori "	Contengono la manifestazione della volontà di adesione al sistema dei controlli di Agroqualità e la dichiarazione della conoscenza dei documenti prescrittivi da rispettare per poter produrre in conformità ai requisiti previsti per la DOP Clementine del Golfo di Taranto	Devono essere presentati ad Agroqualità dagli operatori della filiera
Elenco dei terreni	È allegato al modello MDC3. Contiene i dati catastali dei terreni e la loro capacità produttiva	Deve essere inviato dal Produttore ad Agroqualità insieme al modello MDC3.
MDC7 "Richiesta verifica lotti IGP Clementine del Golfo di Taranto"	Contiene la richiesta di procedere al campionamento di una partita di Clementine per le verifiche di conformità chimico-fisiche e sensoriali al disciplinare.	Deve essere inviato ad Agroqualità dal confezionatore confezionamento insieme alla documentazione relativa alle partite di Clementine utilizzate per produrre il lotto.

Di seguito viene riportata la descrizione di alcuni moduli predisposti da Agroqualità come riferimento per la documentazione necessaria a dare evidenza dell'autocontrollo svolto, tenendo conto delle informazioni registrate. Gli Operatori possono stabilire di utilizzare i moduli proposti oppure registrare i dati richiesti in una modulistica diversa.

NOME MODULO	DESCRIZIONE CONTENUTO	UTILIZZO
MDC6 "Registro Produttori"	È il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione delle operazioni culturali e quantità raccolte	Deve essere tenuto a cura del produttore agricolo, e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina in sede di verifica ispettiva.
MDC8 "Registro confezionatore"	È il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione del prodotto in ingresso e per le attività effettuate di confezionamento	Deve essere tenuto a cura del confezionatore, e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina sia presso l'impianto durante la verifica ispettiva in sede, sia richiedendone trimestralmente la spedizione. Tale modulo non dovrà essere compilato in caso di registrazione dei dati sul sistema informatico di Agroqualità Spa
MDC9 "Attività di autocontrollo - confezionatori"	È il modulo proposto da Agroqualità per la registrazione delle attività di autocontrollo effettuate dai confezionatori	Deve essere tenuto a cura del confezionatore, e messo a disposizione di Agroqualità, che lo esamina presso l'impianto durante la verifica ispettiva.